



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

POIN GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario

***Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di
semplificazione***

La concentrazione dei regimi amministrativi

a cura di Riccardo Roccasalva

**Napoli, 26 marzo 2018
Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio**

La nuova SCIA (D.Lgs. 126/2016 e 222/2016)

I Decreti attuativi della Riforma Madia (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) hanno completato il percorso di **riforma dell'istituto della SCIA** apportando diverse modifiche che garantiscono:

- ▶ **certezza sulle regole** da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili (procedure uniformi e tempi certi)
- ▶ **un unico sportello** a cui rivolgersi
- ▶ il principio «le amministrazioni chiedono **una volta sola** »
- ▶ **la modulistica unificata**

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

MODULISTICA STANDARDIZZATA

- CRITERI MINIMI DI OMOGENEITA' A LIVELLO NAZIONALE
- STANDARDIZZAZIONE E UNIFICAZIONE DELLA MODULISTICA PER GLI ENDOPROCEDIMENTI A LIVELLO REGIONALE

INFORMAZIONE AI CITTADINI

- OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUI SITI DELLE PP.AA. DELLA MODULISTICA UNIFICATA, DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE E DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. PREVISTE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI INADEMPIENTI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

- INSERIMENTO DELL'ART. 18-BIS LEGGE 241/1990: RILASCIO ANCHE TELEMATICO DELLA RICEVUTA, CHE PUÒ COSTITUIRE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. LA DATA DI PROTOCOLLAZIONE COINCIDE CON QUELLA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE
- INSERIMENTO ART. 19-BIS LEGGE 241/1990: LA SCIA SI PRESENTA ALLO SPORTELLO UNICO. SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA.

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 (SCIA): in caso di richiesta di conformazione è stata **eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività** intrapresa
- il provvedimento di **sospensione** è **limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il **comma 4 dell'art. 19** era già stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico **e non oltre il termine di 18 mesi**, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 comma 4 D.Lgs. 222/2016).

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una **SCIA unica** allo Sportello Unico

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (*art. 19-bis comma 2*)

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»


La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando la **SCIA è condizionata** all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello l'istanza, a seguito della quale viene convocata la Conferenza di servizi. L'inizio dell'attività, e quindi l'efficacia della SCIA, è subordinato al rilascio della determinazione conclusiva della conferenza (*art.19 bis comma 3*)

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Si compone di 6 articoli e di una tabella allegata, contenente la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- 
- SCIA (art. 19)
 - SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
 - SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
 - silenzio assenso
 - mera comunicazione
 - autorizzazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Gli ambiti tematici delle attività contenute nella tabella sono:

- **attività commerciali e assimilabili** (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)
- **edilizia** (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- **ambiente** (AIA, VIA ed AUA)

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, **le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere**

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private.** Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni,** nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali,** a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 4

Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordi siglati in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, il 6 luglio 2017 e il 22 febbraio 2018 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni**: 20.6.2017, 30.9.2017 e **31 marzo 2018** rispettivamente (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni**: 30 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e **30 aprile 2018**, in ogni caso
- ✓ La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro i termini previsti costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Disallineamento tra il testo vigente degli articoli 68 e 69 TULPS e le attività descritte alle righe 78, 80 e 81 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 - *Risoluzione MISE n. 133759 del 6 aprile 2017*
- ✓ Significato della riga 78, che prevede l'obbligo del SUAP di trasmettere l'istanza per attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, alla CCVLPS pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata, dato che non occorre più il parere della Commissione ex art. 4 del decreto «SCIA 2» - *Risoluzione MISE n. 133759 del 6 aprile 2017*
- ✓ La rilevazione delle distanze dai c.d. «luoghi sensibili» degli esercizi ex art. 88 TULPS (sale bingo, sale VLT, raccolta scommesse) *Circolare 557/PAS/U/003881/12001 del 19 marzo 2018*. Il Min. Interno chiarisce che si tratta di una fase endoprocedimentale rispetto al rilascio della licenza ex art. 88, e allega i tre modelli unici di domanda, in cui è inserita la dichiarazione sostitutiva sul rispetto delle distanze

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Competenza al rilascio della licenza in materia di commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS e attività n. 35 della Tabella A - D.Lgs. 222/2016)
Un Comune ha sostenuto la propria competenza al rilascio della licenza, sia quando occorra la conferenza di servizi sia quando questa non occorra. La locale Questura ha ritenuto che, in difetto del titolo rilasciato dall'autorità di P.S., l'attività non possa essere avviata.

Risoluzione MISE n. 550441 del 19.12.2017: il decreto SCIA 2 non ha comportato alcun trasferimento di competenza al rilascio del titolo, ma solo l'obbligo per l'interessato di rivolgersi al SUAP per l'inoltro della pratica (SCIA condizionata o autorizzazione con silenzio-assenso).